

## DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO CONTENUTA NELL'ART. 30 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413

-

### **Art. 1 Gli organi della giurisdizione tributaria**

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.